REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi - Presidente

dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

dott.ssa Lisa Torresan - Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 10262/2015 R.G.

promosso da:

A , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. B del Foro di Vicenza, giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione telematico;

- attrice -

contro

C , rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. D e E del Foro di Parma e domiciliata presso la persona e lo studio dell'Avv. F in Salzano (Ve), giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 22 aprile 2015

- convenuta–

avente per oggetto: trasferimento partecipazioni sociali

CONCLUSIONI

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

"*Per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta datata 1° settembre 2015 (All. 4), il cui contenuto è da intendersi per economia qui integralmente richiamato e trascritto, respingersi l'opposizione formulata dalla Sig.ra* C *proposta con atto di citazione datato 22 aprile 2015 (All. 3) così come respingersi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Sig.ra* A *in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna della Sig.ra* C *al pagamento della somma di euro 23.076,93, oltre interessi e spese di procedura quale prezzo dovuto per l'acquisizione di quote sociali della Società* G *S.r.l.;*

- Spese e competenze interamente rifuse."

La convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

"Voglia il Tribunale l'Ill.mo, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in premessa,

- in via principale, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dalla sig.ra C *, a nessun titolo e/o ragione, alla sig.ra* A *, respinga la domanda di condanna della sig.ra* C *al pagamento in favore della sig.ra* A *della somma di €. 23.076,93, oltre interessi e spese di procedura, poiché inammissibile, illegittima, infondata, non provata o come meglio;*

- in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della sig.ra A *e le responsabilità tutte ascrivibili alla stessa, anche ai sensi degli artt. 1175 e 1218 c.c., in ragione della violazione degli obblighi tutti, anche di fedeltà, buona fede, correttezza, dichiarare la risoluzione del negozio concluso in data 31.12.2013, nonché del contratto di cessione quote in pari data, con conseguente restituzione a favore della sig.ra* C *della somma versata pari ad €. 1.923,07, e, per l'effetto, condannare l'opposta sig.ra* A *al risarcimento in favore della sig.ra* C *dei danni tutti dalla stessa patiti e patiendi come conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. degli inadempimenti contrattuali dell'opposta, da quantificarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. nella somma di €. 150.000,00, o in quella maggiore o minore che risulterà dovuta in esito all'esperenda istruttoria;*

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento, oltre 15% Rimb. Forf., IVA e CPA, come per legge, nonché delle spese legali, oltre 15% Rimb. Forf., IVA e CPA, come per legge, relative al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 882/2015 - Tribunale di Verona, R.G. n. 4883/2015 -, definito con sentenza n. 2533/2015".

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,
udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione per la riassunzione del processo ex artt. 44 e 50 c.p.c. A esponeva che, con decreto ingiuntivo n. 882/2015 emesso da Tribunale di Verona, C veniva condannata al pagamento, in suo favore, dell'importo in linea capitale pari ad € 23.076,93, oltre ad interessi legali e spese di ingiunzione, quale prezzo dovuto per l'acquisizione delle quote sociali di G srl.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione avanti al Tribunale di Verona la sig.ra C, la quale sollevava eccezione di incompetenza per materia, trattandosi di materia devoluta alla competenza della Sezione Specializzata di Impresa del Tribunale di Venezia.

In via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertato l'inadempimento della sig.ra A, anche ai sensi degli artt. 1175 e 1218 c.c. in ragione della violazione degli obblighi di buona fede, fedeltà e correttezza e conseguentemente che fosse dichiarata la risoluzione del negozio di data 31.12.2013, nonché del contratto di cessione quote di pari data, con restituzione in suo favore della somma versata di € 1.923,07 e con condanna della A al risarcimento del danno, in misura pari ad € 150.000.

Parte convenuta imputava alla sig.ra A di aver distratto la quasi totalità dei clienti di G in favore di H srl, costituita quasi contestualmente alla decisione della A di lasciare la società e il cui socio unico è I srl, concorrente storico di G srl.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

Con ordinanza di 24 settembre 2015 veniva dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Verona, previa revoca del decreto ingiuntivo e il giudizio veniva riassunto su impulso della parte A avanti all'intestato Tribunale.

La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento, mentre deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di cessione di quote e della coeva scrittura privata, nonché la domanda di risarcimento danni formulate dalla convenuta C , per i motivi che si espongono.

Occorre muovere dall'esame del contenuto della scrittura privata stipulata in data 31.12.2013 tra A e C , entrambe socie al 50% ed amministratrici di G srl, società operante nel settore delle pubbliche relazioni e della pubblicità; il contratto de quo conteneva, tra le altre, le seguenti previsioni:

-la sig.ra A avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dai ruoli sopra indicati entro la data di sottoscrizione dell'accordo, con accettazione da parte della sig.ra C ;

-la sig.ra A avrebbe continuato a svolgere le proprie mansioni all'interno della società sino al 10 gennaio 2014, mantenendo il massimo riserbo sulle sue dimissioni sino all'accettazione delle dimissioni da parte dell'assemblea sociale e possibilmente anche oltre;

-la sig.ra C avrebbe acquisito la partecipazione societaria detenuta dalla signora A , versando un corrispettivo di € 25.000,00, mediante il versamento di 13 rate mensile, di pari importo a far data dal 15 gennaio 2014.

Dopo il pagamento della prima rata, la sig.ra C sospendeva i pagamenti, imputando alla sig.ra A di aver distratto il pacchetto di clienti di G srl in favore della società H srl, per la quale la A aveva iniziato a prestare la propria attività lavorativa ad inizio gennaio 2014.

Appare opportuno chiarire che il giudice, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse,

In sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti il giudice deve avere riguardo non solo alle obbligazioni principali dedotte in contratto (nel caso di specie con

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

riferimento al contratti di cessione di quote pagamento del corrispettivo e trasferimento delle quote), ma anche a quelle collaterali, cui le parti, nell'esplicamento della loro autonomia contrattuale abbiano attribuito carattere di essenzialità sul piano sinallagmatico.

Nella specie, viene in rilievo l'eventuale inadempimento dell'obbligo, assunto dalla sig.ra A con la scrittura privata del 31.12.2013 all'art. 4, di non divulgare a terzi il proprio proposito di dimettersi dalla carica di amministratore della società e di cessare la propria attività lavorativa in favore della società.

Ancora va osservato che la scrittura privata del 31.12.2013 ha natura di preliminare rispetto al contratto di cessione di quote, contenendo l'impegno della sig.ra C ad acquistare in pari data la partecipazione in G in titolarità della signora A al prezzo di € 25.000, ma contiene anche ulteriori pattuizioni, quale l'assunzione da parte della A dell'obbligo di riservatezza di cui si è dato conto supra.

L'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti (Cass. civ. 22984 del 2014).

L'obbligo di riservatezza in parola conserva natura autonoma rispetto al diverso impegno di cessione delle quote e non si pone in contrasto con alcuna delle pattuizioni contenute nel contratto definitivo, essendo volto a presidiare l'interesse della acquirente C a non rendere edotti i clienti di G della cessazione dell'attività lavorativa della A, che si occupava proprio delle relazioni con i terzi, prima dell'effettivo termine della stessa.

Pertanto, l'obbligo di riservatezza in parola era temporalmente limitato sino al 10 gennaio 2014.

Un tanto è comprovato anche dal comunicato della A a tutti i suoi contatti, concordato con la convenuta C .

I testi escussi sul capitolo 22) della memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. di parte convenuta, ad eccezione della teste L , non hanno confermato la circostanza ivi dedotta, ovvero che la sig.ra A già nei mesi di novembre e dicembre 2013 avrebbe contattato i clienti di G per comunicare la sua fuoriuscita da tale compagine sociale e la sua prossima collaborazione con H , essendo per contro emerso dalle

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

testimonianze che la società H è divenuta operativa solo da gennaio 2014 e che i contatti tra tale società e la A , assunta, come dipendente, risalgono ad inizio gennaio 2014.

La testimonianza della sig.ra L , che ha riferito genericamente di essere stata contattata dalla signora A e di aver appreso prima di Natale che costei avrebbe lavorato in un'altra società, non appare sufficiente per ritenere l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza di gravità tale da giustificare la risoluzione della scrittura privata del 31.12.2013, tenuto conto che M , di cui la sig.ra L era dipendente, è divenuta cliente di H solo ad aprile 2014 e che l'impegno di riservatezza fu comunque preso dalla A dopo il fatto dichiarato dalla L .

Le condotte ascritte dalla convenuta C alla sig.ra A concretatesi nell'utilizzo, unitamente alla collaboratrice di G , R , dei PC e l'Ipad aziendali, nonché dell'utenza cellulare aziendale di G e nell'asserito storno del pacchetto clienti della società (in particolare, la società N , Gruppo O quanto al brand P , M per il marchio Q) integrano, per come prospettate, una fattispecie di concorrenza sleale.

Al riguardo preme, in primo luogo, chiarire che la sig.ra A non ha assunto alcun obbligo contrattuale di non esercitare attività concorrente.

In secondo luogo, è la società le cui partecipazioni erano state oggetto di cessione e non il socio acquirente, ad avere la legittimazione attiva in azioni di concorrenza illecita nascenti da una cessione di partecipazioni societarie come confermano sia precedenti di legittimità che di merito:

la legittimazione della sig. C in proprio, nel caso di specie, certamente difetta in ordine alla domanda volte a far accertare la concorrenza asseritamene illegittima posta in essere dalla sig.ra A , giacché tale domanda postula, appunto, un rapporto concorrenziale che è però ipotizzabile solo nei confronti della società G , e non anche personalmente nei riguardi del sig.ra C , la quale non svolge in proprio la relativa attività commerciale, ma per il tramite della società G , titolare dell'azienda e pertanto quest'ultima è priva anche della legittimazione a richiedere i danni conseguenti all'asserita illegittima concorrenza (Cass. civ. sent. 6169 del 2003).

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

Anche il Tribunale di Milano ha escluso, con riferimento, all'azione risarcitoria relativa al danno da concorrenza sleale sofferto da una società, la legittimazione diretta dei soci "in aggiunta" a quella della società, a pena di una indebita duplicazione dei danni risarcibili, costituendo tipicamente il danno da concorrenza sleale un danno subito dal soggetto imprenditore.

Il danno lamentato dalla C è un danno "indiretto" in quanto conseguente ad eventi che colpiscono il patrimonio sociale.

In definitiva, solo il soggetto giuridico che effettua direttamente una attività di impresa è legittimato ad agire contro chi appare violare un divieto di concorrenza posto dalla legge (e non oggetto di specifica clausola contrattuale) o addirittura contro chi, come prospettato dalla difesa C , con specifica intenzionalità nociva, compia atti di concorrenza sleale (Tribunale Milano, 9835 del 2013; 3224 del 2018).

Pertanto, in difetto di legittimazione attiva della sig.ra C rispetto alla domanda risarcitoria e non potendo, per le ragioni testé enunciate, l'asserita attività di concorrenza sleale essere valutata come inadempimento di un obbligo contrattuale, non può essere accolta la domanda di risoluzione dei due contratti stipulati tra le parti in data 31.12.2013 per responsabilità della A .

C deve essere condannata al pagamento in favore di A della somma di euro 23.076,93, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da A nei confronti di C ed iscritta al n. 10262/15 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara tenuta e condanna C al pagamento, in favore di A , della somma di euro 23.076,93, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

- Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compenso, € 1.518,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 8 maggio 2019

Il Presidente
dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad
Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1